

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	13
Missioni vevoli nella seduta del 25 febbraio 2004	3	(Sezione 4 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	18
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 5 – Ordini del giorno)	32
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	Interrogazioni a risposta immediata	51
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5	(Sezione 1 – Attività svolta da un consulente informatico per diverse procure impegnate in indagini sulla criminalità organizzata) ...	51
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 2 – Iniziative normative per disciplinare l'affidamento di consulenze tecniche da parte delle procure)	51
Disegno di legge di conversione S. 2677 (approvato dal Senato) n. 4653	6	(Sezione 3 – Orientamenti del Governo su ipotesi di modifica della legge sulla fecondazione assistita)	54
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	6	(Sezione 4 – Iniziative per rendere applicabile la nuova legge sulla fecondazione assistita)	54
(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato)	10		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 5 — Iniziative per assicurare ai comuni le stesse risorse finanziarie attribuite nel 2003)	55	(Sezione 7 — Crisi della Coopcostruttori di Argenta)	55
(Sezione 6 — Occupazione abusiva di uno stabile a Milano da parte di persone senza permesso di soggiorno)	55	(Sezione 8 — Annuncio del progetto di diminuire il livello globale dei contingenti statunitensi in Europa)	56

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 25 febbraio 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, de Ghislanzoni Cardoli, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello,

Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 24 febbraio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MUSSOLINI: « Modifiche allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, in materia di uso della lingua e ordinamento scolastico » (4739);

PREDÀ ed altri: « Disposizioni per favorire la produzione di proteine vegetali » (4740);

MOLINARI: « Disposizioni per la piena armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia » (4741);

CORDONI: « Disposizioni per favorire il recupero e il reinserimento delle lavoratrici vittime di infortuni sul lavoro » (4742).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge.

Il deputato Titti De Simone ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:

MARTELLA ed altri: « Istituzione dei contratti di ricerca e di insegnamento universitario » (3899).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

ZANELLA ed altri: « Disposizioni per la detenzione responsabile dei cani e per la prevenzione di loro eventuali aggressioni » (4628) *Parere delle Commissioni I, V, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

III Commissione (Affari esteri):

CALZOLAIO: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997 » (4673) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e XII.*

VII Commissione (Cultura):

RODEGHIERO ed altri: « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico del complesso monumentale dell'abbazia benedettina di S. Giustina di Padova » (4542) *Parere delle Commissioni I e V.*

Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive):

« Interventi per la tutela del risparmio » (4705) *Parere delle Commissioni I, II (ex*

articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.

Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive):

D'AGRÒ ed altri: « Disposizioni in materia di promozione della tutela giuridica e dell'utilizzazione economica della proprietà industriale e per l'inserimento di giovani ricercatori » (4614) *Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 23 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), per l'esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 218).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettere del 13 febbraio 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea QUARTIANI ed altri n. 9/2031-bis/6, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 febbraio 2002 e Paolo RUSSO n. 9/1533-B/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2002, concernenti, rispettiva-

mente, la trasparenza delle polizze relative alla responsabilità civile per autoveicoli e misure sullo smaltimento dei veicoli.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse, rispettivamente, alle Commissioni X (Attività produttive, commercio e turismo) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera del 19 febbraio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione PISTONE ed altri n. 4/06384, pubblicata nell'*Allegato B* al resoconto della seduta del 28 luglio 2003, concernente iniziative a tutela della salute dei detenuti.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 24 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 10 del 1991, recante « Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia », riferita all'anno 2003 (doc. CXXXIV, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività Produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2677 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 355, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (APPROVATO DAL SENATO) (4653)

(A.C. 4653 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Benefici in favore dell'emittenza locale).

1. Il termine del 31 gennaio previsto dal comma 19 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la emanazione del bando di concorso ivi previsto, relativamente all'anno 2004, è prorogato al 31 maggio.

ARTICOLO 2.

(Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi).

1. Relativamente all'anno 2003, i versamenti previsti dall'articolo 19, comma 9,

del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2004, con applicazione dell'interesse al saggio legale.

2. Relativamente all'anno 2003, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmessa entro il 15 luglio 2004.

ARTICOLO 3.

(Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza).

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

ARTICOLO 4.

(Validità attestazioni SOA).

1. È prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima di tale data.

ARTICOLO 5.

(Codice della strada).

1. All'articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

e successive modificazioni, le parole: « 1° gennaio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° aprile 2004 ».

2. Al comma 5-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, le parole: « 1° luglio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2005 ».

ARTICOLO 6.

(Edilizia residenziale pubblica).

1. All'articolo 17-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

ARTICOLO 7.

(Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia).

1. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: « nel triennio 2003-2005 » sono sostituite dalle seguenti: « nel triennio 2004-2006 ». Al comma 7, primo periodo, del medesimo articolo 38, le parole: « Per il triennio 2003-2005 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il triennio 2004-2006 ».

ARTICOLO 8.

(Comitato centrale e comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi).

1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto,

nella qualità di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, restano in carica fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2005. Alla scadenza del mandato dei componenti dei comitati, determinata ai sensi del presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7 della citata legge n. 298 del 1974.

ARTICOLO 9.

(Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale).

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, è prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.

ARTICOLO 10.

(Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene).

1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-*ter*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quinq*ues, è differita al 31 marzo 2004.

ARTICOLO 11.

(Gestioni fuori bilancio).

1. Il termine di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è differito al 1° luglio 2004.

ARTICOLO 12.

(Servizio civile).

1. All'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: « 1° giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2005 ».

ARTICOLO 13.

(Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219).

1. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro ventiquattro mesi ».

ARTICOLO 14.

(Norme per la sicurezza degli impianti).

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 15.

(Acque potabili trattate).

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-*quater* dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque,

a non prima dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

ARTICOLO 16.

(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica).

1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

ARTICOLO 17.

(Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici).

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è prorogato al 31 dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ARTICOLO 18.

(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud).

1. Al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

ARTICOLO 19.

(Funzionamento del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise).

1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati di ventiquattro mesi.

2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

ARTICOLO 20.

(Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità).

1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2003, nonché il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I

predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate. Le norme contenute nel presente entrano in vigore il primo gennaio 2004.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

ARTICOLO 21.

(Concessioni autostradali).

1. Tenuto conto delle operazioni di riassetto societario effettuate nell'anno 2003 da soggetti titolari di concessioni autostradali, nonché del verbale di accordo stipulato il 23 dicembre 2002 con l'ANAS, il termine del 31 dicembre 2003 relativo all'approvazione da parte del CIPE del IV atto aggiuntivo, stipulato con l'ANAS il 23 dicembre 2002, ed all'emanazione del relativo decreto interministeriale, viene prorogato al 31 gennaio 2004.

ARTICOLO 22.

(Gestione dei servizi di trasporto ferroviario).

1. I servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con esclusione dei servizi automobilistici integrativi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno il

rapporto dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad essere affidati, unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle aziende che attualmente li svolgono, fino al 31 dicembre 2004, nell'ambito dei finanziamenti esistenti a legislazione vigente.

ARTICOLO 23.

(Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale).

1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dell'anno 2004; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al 31 dicembre 2004. A tal fine è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004.

3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 ed a euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa onsequenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

ARTICOLO 24.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4653 – Sezione 2)MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. – *(Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario).* – 1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2003” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004”.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole da: « All'articolo 7 » *fino a:* « legge 27 dicembre 2002, n. 284 » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al pro-

gramma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere ».

All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: « dell'articolo 15 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al ».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (Rideterminazione di valori di acquisto). — 1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2003" e le parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004" ».

All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2002, n. 289, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, » e le parole: « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro otto mesi ».

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia). — 1. All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per gli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ».

All'articolo 14, al comma 1, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

All'articolo 16, al comma 1, dopo le parole: « dall'articolo 1, commi 1, », sono inserite le seguenti: « 1-bis, ».

All'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il quale il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti può richiedere l'attivazione delle procedure di mobilità, è differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti è effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalità previste al citato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta unità, con priorità per i dipendenti già in servizio presso gli uffici periferici. All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa ».

All'articolo 20, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « esercizio dell'attività bancaria ai sensi del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al »; all'ultimo periodo, dopo la parola: « presente », è inserita la seguente: « comma ».

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

« ART. 20-bis. — (Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali). — 1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:

a) il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2003, può stipulare allo scopo; a tal fine è autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) è autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 23:

al comma 1, le parole: « è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2004 » *sono sostituite dalle seguenti:* « è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 »;

al comma 3, le parole: « euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005 » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è prorogato al 31 dicembre 2004 »;

nella rubrica, dopo le parole: « del trasporto pubblico locale », *sono inserite le seguenti:* « , proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile ».

Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:

«ART. 23-bis. — (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia). — 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione”.

2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 31 dicembre 2004.

ART. 23-ter. — (Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro). — 1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già prorogato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004.

ART. 23-quater. — (Regolamento interno delle società cooperative). — 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.

ART. 23-quinquies. — (Proroga del Fondo regionale di protezione civile). — 1. All'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “per il triennio 2001-2003” sono sostituite dalle seguenti: “per il quadriennio 2001-2004”. Al comma 17 dello stesso articolo è aggiunto il seguente periodo: “Per l'anno 2004 la dotazione del Fondo, stabilita nell'importo di 154,970 milioni di euro, rimane per intero a carico dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rideeterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350”.

ART. 23-sexies. — (Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici). — 1. L'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.

ART. 23-septies. — (Riscossione dei tributi degli enti locali). — 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, al comma 5, lettera b), numero 2), le parole: “e comunque non oltre il 30 giugno 2004,” sono soppresse ».

(A.C. 4653 — Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«ART. 2-bis. — (Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di

servizi di carattere ausiliario). — 1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole da: « All'articolo 7 » *fino a:* « legge 27 dicembre 2002, n. 284 » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere ».

All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: « dell'articolo 15 del » *sono inserite le seguenti:* « regolamento di cui al ».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (Rideterminazione di valori di acquisto). — 1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre

2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2003" e le parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004" ».

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. (Rifiuti prodotti dalla nave e residui del carico) — 1. L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, è differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacità di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari dei carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attività all'autorità competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocarburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali.

3. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso ».

All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2002, n. 289, » *sono inserite le seguenti:* « e successive modificazioni, » *e le parole:* « entro sei mesi » *sono sostituite dalle seguenti:* « entro otto mesi ».

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia). — 1. Identico.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per gli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

All'articolo 14, al comma 1, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

All'articolo 16, al comma 1, dopo le parole: « dall'articolo 1, commi 1, », sono inserite le seguenti: « 1-bis, ».

All'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il quale il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti può richiedere l'attivazione delle procedure di mobilità, è differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti è effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalità previste al citato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta unità, con priorità per i dipendenti già in servizio presso gli uffici periferici. All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma

54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa ».

All'articolo 20, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « esercizio dell'attività bancaria ai sensi del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al »; all'ultimo periodo, dopo la parola: « presente », è inserita la seguente: « comma ».

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

« ART. 20-bis. — (Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali). — 1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:

a) il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2003, può stipulare allo scopo; a tal fine è autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) è autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — (Concessioni autostradali).
— 1. In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra revisioni successive della formula tariffaria, relativamente al parametro X, di cui alla delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1996, può essere fissato in un periodo fino a dieci anni. Con delibera del CIPE è accertata la rilevanza degli investimenti previsti nel nuovo piano e viene fissato il periodo cui riferire il predetto intervallo temporale.

2. Gli atti aggiuntivi alle convenzioni devono subordinare l'applicazione del primo incremento tariffario annuale rela-

tivo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, come definiti ai sensi del comma 1, all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa. I successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione di ogni singolo intervento.

3. La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come definiti ai sensi dei commi 1 e 2, al piano finanziario vigente dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento, utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa.

4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a integrare gli *standard* di qualità e le modalità di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità *in itinere* e qualità ambientale. La formulazione integrativa dovrà basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovrà essere resa operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo.

5. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ed al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui alla citata delibera CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, sono approvate, previo parere del CIPE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente provvede a verificare, nei 45 giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, la correttezza delle

variazioni tariffarie. Fermo restando quanto sopra stabilito, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario provvede a comunicare al concedente entro il 15 novembre di ogni anno la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente provvede a verificare nei quindici giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione la correttezza delle suddette integrazioni tariffarie.

7. Le variazioni tariffarie, come sopra determinate, sono comunicate tempestivamente dal concedente ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

8. In sede di prima applicazione del presente articolo, il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade Spa (ora Autostrade per l'Italia Spa), stipulato il 23 dicembre 2002, è approvato a tutti gli effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

All'articolo 23:

al comma 1, le parole: « è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 »;

al comma 3, le parole: « euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre

1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è prorogato al 31 dicembre 2005 »;

nella rubrica, dopo le parole: « del trasporto pubblico locale », sono inserite le seguenti: « , proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile ».

Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:

« ART. 23-bis. — (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia). — 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione”.

2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 31 dicembre 2004.

ART. 23-ter. — (*Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro*). — 1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già prorogato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004.

ART. 23-quater. — (*Regolamento interno delle società cooperative*). — 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2004. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.

ART. 23-quinquies. — (*Proroga del Fondo regionale di protezione civile*). — 1. All'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "per il triennio 2001-2003" sono sostituite dalle seguenti: "per il quadriennio 2001-2004". Al comma 17 dello stesso articolo è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2004 la dotazione del Fondo, stabilita nell'importo di 154,970 milioni di euro, rimane per intero a carico dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come ridefinita dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350".

ART. 23-sexies. — (*Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici*). — 1. L'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.

ART. 23-septies. — (*Riscossione dei tributi degli enti locali*). — 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, al

comma 5, lettera b), numero 2), le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2004," sono soppresse ».

(A.C. 4653 — Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 21.

(Concessioni autostradali).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dieci anni fino alla fine del comma con le seguenti: cinque anni. Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, il CIPE fissa i criteri per le revisioni dei piani finanziari delle concessionarie autostradali in ordine alle modifiche tariffarie e agli adeguamenti delle stesse tenuto conto del costo degli investimenti da realizzare, dei costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere affidate in concessione, dei costi unitari di produzione, dei livelli medi delle tariffe praticate nel settore, del tasso di inflazione, dell'incremento del traffico presunto, nonché di prefissati requisiti di qualità e sicurezza necessari per l'erogazione del servizio.

21. 30. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Vigni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.

21. 31. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Vigni.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il parametro X di

cui alla delibera CIPE n. 319 del 1996, deve essere riferito sia all'esercizio che agli investimenti.

21. 32. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, secondo periodo, premettere le parole: Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni,

21. 33. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: con delibera del CIPE, *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni,

21. 22. Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni, Frigato, Stradiotto.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e viene fissato il periodo cui riferire il predetto intervallo temporale.

21. 6. Stradella, Armani.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 1° agosto 2002, n. 106, nonché di cui alla direttiva del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, n. 283 del 20 ottobre 1998.

21. 38. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade S.p.A., ora Autostrade per l'Italia S.p.A., stipulato il 23 dicembre 2002, è approvato a tutti gli effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai soli fini di detto atto aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa; i successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione di ogni singolo intervento.

21. 5. Stradella, Armani.

(Approvato)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. In sede di revisione della convenzione e del piano finanziario si deve altresì tenere conto dei lavori previsti e non realizzati, nonché degli adeguamenti tariffari concessi nel quinquennio precedente, ai fini di una valutazione sia del livello tariffario vigente sia degli eventuali extra-profitti correlati alla mancata esecuzione dei lavori stessi.

* **21. 9.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. In sede di revisione della convenzione e del piano finanziario si deve altresì tenere conto dei lavori previsti e non realizzati, nonché degli adeguamenti tariffari concessi nel quinquennio precedente, ai fini di una valutazione sia del livello

tariffario vigente sia degli eventuali extra-profitti correlati alla mancata esecuzione dei lavori stessi.

* **21. 34.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: devono subordinare fino alla fine del comma con le seguenti: stabiliscono il programma delle opere da realizzare, il programma di manutenzione, gli indici di qualità e sicurezza da raggiungere, i metodi di misurazione degli stessi e la periodicità delle verifiche con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la sicurezza della viabilità, nonché di assicurare elevati *standard* di servizio.

** **21. 10.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: devono subordinare fino alla fine del comma con le seguenti: stabiliscono il programma delle opere da realizzare, il programma di manutenzione, gli indici di qualità e sicurezza da raggiungere, i metodi di misurazione degli stessi e la periodicità delle verifiche con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la sicurezza della viabilità, nonché di assicurare elevati *standard* di servizio.

** **21. 36.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: devono subordinare fino alla fine del periodo con le seguenti: stabiliscono l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, come sopra

definiti, non prima dell'anno successivo a quello di effettiva apertura del cantiere.

21. 37. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: del primo incremento fino alla fine del comma con le seguenti: degli incrementi tariffari alla consegna ed all'avvio di ciascuno dei lavori previsti in convenzione e negli stessi atti aggiuntivi. I successivi incrementi tariffari annuali sono applicati in funzione del progressivo stato d'avanzamento dei lavori stessi.

21. 35. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: all'approvazione fino alla fine del periodo con le seguenti: all'avvio di ciascuno dei lavori previsti in convenzione.

21. 11. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: all'approvazione del relativo progetto con le seguenti: all'effettivo inizio dei lavori.

21. 23. Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui i nuovi interventi aggiuntivi siano riferiti ad opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, l'applicazione del primo incremento tariffario annuale avviene non prima dell'approvazione del relativo progetto definitivo.

21. 39. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Vigni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'ANAS Spa vigila sul corretto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario nella convenzione di concessione. Il mancato rispetto degli *standard* qualitativi, o della realizzazione degli investimenti e dell'attuazione del programma di manutenzione, limita la possibilità di applicare gli adeguamenti tariffari previsti. In presenza di gravi carenze addebitabili al concessionario viene dichiarata la decadenza dalla concessione stessa.

21. 40. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La congrua remunerazione dei capitali propri del concessionario deve essere calcolata con riferimento alla media, basata sulle previsioni prospettiche di piano, del rapporto tra risultato operativo ed attività nette (ROI) anche attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento.

21. 41. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 3, dopo le parole: (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento) aggiungere le seguenti: calcolato in termini reali.

21. 12. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'interno del piano finanziario è indicata l'aliquota del parametro X relativa a tutti gli interventi, compresi quelli aggiuntivi. Gli incrementi dei flussi veicolari sulle singole tratte, per tutta la

durata della concessione, sono desunti dal Piano generale della logistica e dei trasporti.

21. 13. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine della riduzione delle emissioni inquinanti, della congestione del traffico, dei tempi di attesa, nonché degli incidenti stradali, è istituito il sistema per la tariffazione variabile nell'utilizzo della rete autostradale. Il sistema per la tariffazione variabile mira e differenziare il costo di accesso alla rete stradale, adottando tariffe eque che variano in funzione dei seguenti parametri:

a) chilometri percorsi;

b) orario di accesso alla rete stradale;

c) tipo di veicolo utilizzato, con particolare riferimento alla cilindrata e al combustibile usato.

3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono stabilite le modalità attuative del sistema di tariffazione variabile di cui al comma **3-bis**.

21. 42. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Vigni, Banti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le tariffe autostradali e le relative variazioni, sull'intera rete autostradale nazionale, devono essere differenziate sulla base dei chilometri effettivamente percorsi e dell'orario di accesso. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con decreto da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per l'applicazione delle nuove tariffe differenziate.

21. 24. Realacci, Iannuzzi, Annunziata, Bressa, Lion, Vigni, Boato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le tariffe autostradali e le relative variazioni, sull'intera rete autostradale nazionale, devono essere differenziate sulla base dei chilometri effettivamente percorsi. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le tratte soggette a tariffa unica e definisce le modalità per l'applicazione a tali tariffe delle nuove tariffe differenziate.

21. 25. Iannuzzi, Realacci, Annunziata, Bressa, Lion.

Al comma 5, premettere le parole: Sulla base di quanto stabilito dalla direttiva del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica n. 283 del 20 ottobre 1998.

21. 43. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 5, sopprimere le parole: , previo parere del CIPE,

21. 2. Armani, Stradella.

(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole: del CIPE *con le seguenti:* vincolante del CIPE, sentita la conferenza unificata Stato-Regioni.

21. 44. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Entro il 30 settembre dell'anno precedente la scadenza di periodo regolatorio, il concedente formula una ipotesi tariffaria per il quinquennio, o periodo regolatorio, successivo, stimando il parametro X e tutti gli elementi modificabili della formula tariffaria e la comunica ai competenti organi regolatori per l'approvazione. L'approvazione avviene tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE.

21. 14. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole da: in presenza *fino a:* interventi aggiuntivi *con le seguenti:* il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X.

21. 45. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Vigni.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: rilevanti investimenti *con le seguenti:* investimenti relativi all'adeguamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, strettamente connessi alla rete esistente.

21. 46. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole da: quindici *fino alla fine del comma con le seguenti:* quarantacinque giorni successivi al ricevimento della pre-

detta comunicazione, la correttezza delle variazioni tariffarie provvedendo contestualmente a trasmettere all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice della strada tutti i dati utilizzati per quantificazione del termine delta Q di cui alla delibera CIPE n. 319 del 1996.

21. 16. (*Testo corretto nel corso della seduta*) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quota parte del gettito derivante dai sovrapprezzi sulle tariffe autostradali previsti dall'articolo 15, quinto comma, lettera *b*), della legge 12 agosto 1982, n. 531, come modificato dall'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, viene utilizzato per il ristoro dei mancati introiti della gestione delle autostrade A24 e A25 per l'annullamento dalla data stessa degli incrementi tariffari del 20 per cento adottati sulle stesse autostrade, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.

7-ter. Restano confermate le modalità per il versamento dei predetti sovrapprezzi da parte degli enti concessionari autostradali. La parte dei sovrapprezzi destinata alle finalità di cui al comma *7-bis* è versata dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane all'ANAS S.p.A. secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla società concessionaria delle predette autostrade A24 e A25.

21. 52. De Laurentiis.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nelle more della determinazione degli *standard* di qualità di cui al comma

4, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, sono sospesi tutti gli aumenti tariffari previsti dalle rispettive vigenti convenzioni.

21. 17. Crisci, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Dal 1° gennaio 2004, il tasso di attualizzazione dell'importo dovuto all'ANAS S.p.A. quale corrispettivo della concessione delle autostrade A24 e A25 da parte dell'attuale concessionario delle autostrade stesse viene ridotto in misura tale da consentire con il corrispondente beneficio l'abbattimento, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del 20 per cento degli incrementi tariffari adottati sulle stesse autostrade, dal 1° gennaio 2004.

21. 53. De Laurentiis.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nelle more della determinazione degli *standard* di qualità di cui al comma 4, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, sono sospesi gli aumenti tariffari relativi alle tratte autostradali A24 e A25.

21. 18. Crisci, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il parametro del traffico tendenziale deve essere correlato all'andamento reale dell'ultimo quinquennio riferito alla rete oggetto della convenzione.

21. 47. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 8.

- * **21. 15.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

Sopprimere il comma 8.

- * **21. 26.** Iannuzzi, Bressa, Realacci.

Sopprimere il comma 8.

- * **21. 48.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 8, sopprimere le parole: In sede di prima applicazione del presente articolo,

- 21. 4.** Armani, Stradella.

Al comma 8, sostituire le parole da: è approvato a tutti gli effetti *fino alla fine del comma con le seguenti:* è rinegoziato entro il 31 dicembre 2004, previo parere vincolante del CIPE, sentita la conferenza unificata Stato-Regioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

- 21. 49.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 8, sostituire le parole da: è approvato a tutti gli effetti *fino alla fine del comma con le seguenti:* viene rinegoziato sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo ed approvato sulla base della legislazione vigente.

- 21. 50.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Il Consiglio di amministrazione dell'ANAS ha l'obbligo di riferire semestralmente al Parlamento sull'andamento della gestione dell'ANAS.

- 21. 51.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

ART. 23.

(Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile).

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa è autorizzata per dieci anni a partire dall'anno 2004 la spesa annua di 650 milioni di euro, di cui 220 milioni di euro alle regioni quale contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'abbassamento perequativo dell'età media del parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni di euro agli enti locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Tale ripartizione è effettuata adottando

anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

3.1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per lo sviluppo e il risanamento del trasporto pubblico locale e del trasporto rapido di massa.

23. 11. Pasetto, Realacci, Bressa, Giachetti, Carbonella, Rosato, Lusetti, Lion, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole da: la spesa fino alla fine del comma con le seguenti: , in accoglimento delle richieste sindacali pari a euro 106 mensili, la spesa di euro 437.500.000 per l'anno 2004 e di euro 284.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'onere complessivo pari a euro 439.500.000 per l'anno 2004 ed a euro 284.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005, derivanti dal primo periodo del presente comma e dal comma 2 del presente articolo, si provvede mediante riduzione del 50 per cento degli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato a partire dal 1° gennaio 2004, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

23. 2. Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: euro 214.300.000 con le seguenti: euro 337.500.000.

* **23. 4.** Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: euro 214.300.000 con le seguenti: euro 337.500.000.

* **23. 12.** Rosato, Pasetto, Realacci, Bressa, Giachetti, Carbonella, Lusetti, Lion, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le spese sostenute dagli enti territoriali per il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale finanziate dagli eventuali trasferimenti di cui al presente comma, non sono considerate ai fini del rispetto del patto di stabilità.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-ter. Le maggiori entrate rivenienti dall'incremento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui al comma 3, riscosse nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono riservate allo Stato per le finalità di cui al comma 1.

23. 17. Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di contribuire al miglioramento della mobilità collettiva è auto-

rizzata, a partire dall'anno 2005, l'ulteriore spesa annua di euro 123.200.000 quale contributo destinato a favorire interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale secondo le modalità che saranno indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: euro 214.300.000 con le seguenti: euro 337.500.000.

**** 23. 1.** Sardelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di contribuire al miglioramento della mobilità collettiva è autorizzata, a partire dall'anno 2005, l'ulteriore spesa annua di euro 123.200.000 quale contributo destinato a favorire interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale secondo le modalità che saranno indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: euro 214.300.000 con le seguenti: euro 337.500.000.

**** 23. 5.** Raffaldini, Duca, Panattoni, Adduce, Susini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di contribuire al miglioramento della mobilità collettiva è autorizzata, a partire dall'anno 2005, l'ulteriore spesa annua di euro 123.200.000 quale contributo destinato a favorire interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale secondo le modalità che saranno indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: euro 214.300.000 con le seguenti: euro 337.500.000.

**** 23. 13.** Pasetto, Realacci, Bressa, Giachetti, Carbonella, Rosato, Lusetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di contribuire al miglioramento della mobilità collettiva è autorizzata a partire dall'anno 2005 l'ulteriore spesa annua di 123.200.000 euro quale contributo destinato a favorire interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale secondo le modalità che saranno indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

23. 14. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 3, sostituire le parole da: con le maggiori entrate fino alla fine del comma con le seguenti: mediante riduzione del 50 per cento degli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato a partire dal 1° gennaio 2004, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

23. 3. Mascia.

Al comma 3-bis, sopprimere la parola: automobilistici.

23. 6. Raffaldini, Duca, Mazzarello, De Luca.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, ivi compresa l'individuazione dei termini e delle modalità

per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel rispetto del vigente ordinamento comunitario.

* **23. 7.** Detomas, Zeller, Brugger, Collè, Widmann.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, ivi compresa l'individuazione dei termini e delle modalità per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel rispetto del vigente ordinamento comunitario.

* **23. 9.** Olivieri.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, ivi compresa l'individuazione dei termini e delle modalità per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel rispetto del vigente ordinamento comunitario.

* **23. 16.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando il rispetto del predetto termine, sono applicabili al trasporto pubblico regionale e locale tutte le modalità di gestione e di affidamento previste dall'articolo 113, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

** **23. 8.** Detomas, Zeller, Brugger, Collè, Widmann.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando il ri-

spetto del predetto termine, sono applicabili al trasporto pubblico regionale e locale tutte le modalità di gestione e di affidamento previste dall'articolo 113, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

** **23. 10.** Olivieri.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, provvede annualmente alla ricognizione e individuazione delle risorse al fine di emanare provvedimenti per contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa nonché per contribuire al corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.

23. 15. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Pasetto, Rosato, Realacci, Bressa, Giachetti, Carbonella, Lusetti, Lion, Zanella.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 23. 01. del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 *con le seguenti:* articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: Sono abrogati i commi 15 e 16 *con le seguenti:* È abrogato il comma 16;

al capoverso 23-octies, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Allo specifico onere derivante dall'attuazione del comma 4, lettera a), pari a 5.800.000 euro per l'anno 2004, 45.400.000 euro per l'anno 2005 e 15.000.000 di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5.800.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 45.400.000 euro per l'anno 2005 e 15.000.000 di euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

0. 23. 01. 1. Armani, Lupi, Iannuzzi, Sandri, Vigni, Realacci, Abbondanzieri, Stradella.

All'articolo aggiuntivo 23. 01. del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 con le seguenti: articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Sono abrogati i commi 15 e 16 con le seguenti: È abrogato il comma 16.

0. 23. 01. 2. Armani, Lupi, Iannuzzi, Sandri, Vigni, Realacci, Abbondanzieri.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23.1.

(Proroga di termini in materia di benefici tributari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio).

1. Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura ed alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006;

c) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2004.

2. Sono abrogati i commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, dopo l'articolo 23-septies è inserito il seguente:

« ART. 23-octies.

(Disposizioni in materia di definizioni agevolate. Copertura finanziaria).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « 16 marzo 2004 » e « 18 marzo 2004 », ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 16 aprile 2004 » e « 19 aprile 2004 ».

2. Al comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « 16 marzo 2004 » e « 16 febbraio 2004 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 16 aprile 2004 » e « 16 marzo 2004 ».

3. All'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 6 le parole: « 30 aprile 2004 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2004 »,

e, al comma 8, le parole: « 16 maggio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 giugno 2004 ».

4. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi da 44 a 49, le parole: « 16 marzo 2004 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2004 »;

b) al comma 48, terzo periodo, le parole: « 18 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 19 aprile 2004 »;

c) al comma 49, quinto periodo, le parole: « 17 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 aprile 2004 ».

5. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del ministro dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.

6. I concessionari o i commissari governativi della riscossione versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nella stessa misura fissata per l'anno 2003, dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 9. L'acconto è determinato con decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006.

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 23.1, valutato in euro 213.800.000 per l'anno 2004, in euro 192.270.000 per l'anno 2005, in euro 176.500.000 per l'anno 2006 e in euro 84.300.000 a decorrere dall'anno 2007 si provvede, quanto ad euro 213.800.000 per l'anno 2004, ad euro 69.070.000 per l'anno

2005 e ad euro 53.300.000 per l'anno 2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 6 e quanto ad euro 123.200.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 ed euro 84.300.000 a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al comma 3 dell'articolo 23 ».

23. 01. (nuova formulazione) Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23.1.

(IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia).

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

2. L'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento, per gli interventi diretti all'efficienza e al risparmio energetico e all'uso delle fonti energetiche rinnovabili, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, si applica fino al 31 dicembre 2005.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 290 milioni di euro per il 2004 e in 50 milioni di euro per il 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

23. 04. Realacci, Iannuzzi, Bressa, Reduzzi, Merlo, Villari, Lion.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23.1.

(IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia).

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 240 milioni di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

23. 03. Iannuzzi, Bressa, Realacci, Reduzzi, Merlo, Villari, Lion.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23.1.

(Agevolazioni IVA per ristrutturazioni edilizie).

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **23. 05.** Fontanini, Luciano Dussin, Parolo, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23.1.

(Agevolazioni IVA per ristrutturazioni edilizie).

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **23. 02.** Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici.

ART. 23-bis.

(Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia).

Al comma 1, capoverso comma 5, alinea, sopprimere le parole: , le piccole e medie imprese.

23-bis. 1. Zanella, Valpiana, Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.1.

1. La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogata, con le medesime finalità, a valere sugli stanziamenti destinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

23-bis. 01. Migliori, Carrara, Leo, Anedda, Campa, Alberto Giorgetti.

(Approvato)

ART. 23-ter.

(Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro).

Sopprimerlo.

23-ter. 1. Valpiana, Mascia.

ART. 23-quinquies.

(Proroga del Fondo regionale di protezione civile).

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 138, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno

2004 il Fondo è alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a euro 154.970.000 ».

1-bis. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 154.970.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

23-quinquies. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

ART. 23-sexies.

(Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici).

Sopprimerlo.

* **23-sexies. 1.** Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Amici.

Sopprimerlo.

* **23-sexies. 2.** Realacci, Iannuzzi, Lion, Zanella.

ART. 23-septies.

(Riscossione dei tributi degli enti locali).

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies.

1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

23-septies. 05. Cozzi.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies.

1. All'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: « di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, » sono aggiunte le seguenti: « nonché per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ed all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194 ».

2. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali di cui alle predette leggi n. 139 del 1992, n. 135 del 1997 ed alla legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è autorizzato in favore dell'ENAC un contributo annuo a decorrere dal 2004 di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, articolo 7, comma 1, lettera a), come determinato nella tabella C della legge n. 350 del 2003.

23-septies. 08. *(ulteriore formulazione)*
Duca, Raffaldini, Tidei, Grandi, Mascia, Boato, Ferro, Fontanini, Carrara, Lusetti, Schmidt, D'Alia, Pasetto, Rosato, Carbonella, Gibelli, Guido Giuseppe Rossi, Franci.

(Approvato)

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies.

1. Il termine di cui all'articolo 31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340, è ulteriormente differito al 30 giugno 2004.

2. Al fine di consentire un'accelerazione del passaggio alle tecnologie della firma digitale, al medesimo articolo 31 della citata legge n. 340 del 2000, come modificato dall'articolo 2, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Delle medesime modalità possono avvalersi gli iscritti negli albi professionali dei consulenti del lavoro e degli avvocati »;

b) al comma 2-quinquies, dopo le parole « e dei periti commerciali » sono aggiunte le seguenti: « dei consulenti del lavoro e degli avvocati ».

23-septies. 01. Antonio Leone, Carrara, Leoni, Lusetti, Fontanini, Boato, Mascia, Schmidt, D'Alia, Maninetti, Rosato, Delbono, Colasio.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies.

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 14 marzo 2001, n. 80, le parole: « per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006 ».

23-septies. 019. Leo, Carrara, Anedda, Migliori, Nespoli, Leoni, Lusetti, Fontanini, Boato, Schmidt, D'Alia.

(Approvato)

(A.C. 4653 – Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la società « Strada dei Parchi Spa », a seguito di gara bandita ed espletata dall'ANAS, è subentrata dal 1° gennaio 2003 alla « SARA - Società Autostrade Romane ed Abruzzesi Spa », nella gestione delle Autostrade A24 ed A25;

la società concessionaria ha applicato un aumento dei pedaggi autostradali pari al 40 per cento delle precedenti

tariffe (20 per cento nel 2003 e 20 per cento dal 1° gennaio 2004) a cui seguirà nel 2005 un ulteriore aggravio di circa il 10 per cento;

non sono state realizzate opere di riqualificazione ed ammodernamento tali da determinare un miglioramento della sicurezza stradale e della qualità dei servizi offerti all'utenza, né sono stati avviati i lavori previsti nelle tratte Basciano-Teramo e Lunghezza-periferia di Roma;

i pesantissimi rincari dei pedaggi hanno provocato la preoccupazione del mondo della produzione e del lavoro e delle istituzioni abruzzesi, nonché la protesta spontanea forte e giustificata dei cittadini;

gli aumenti praticati penalizzano l'intera economia abruzzese e colpiscono, soprattutto, le già debolissime zone interne e montane che hanno nelle autostrade A24 e A25 le uniche reali vie di collegamento con il Tirreno e l'Adriatico e con le fondamentali direttrici di traffico Nord-Sud;

il Ministero dell'economia e delle finanze, dal gennaio 2003, applica sulle tariffe autostradali un prelievo di circa il 6 per cento destinato al Fondo centrale di garanzia;

il testo in discussione interviene per prorogare e differire i termini previsti da provvedimenti che disciplinano diverse materie, tra le quali anche le concessioni autostradali e le specifiche determinazioni del CIPE sugli *standard* di qualità e di sicurezza dei servizi autostradali e le conseguenti eventuali modifiche delle convenzioni vigenti,

impegna il Governo

ad adottare specifici ed urgenti provvedimenti per ridurre il peso degli aumenti delle tariffe autostradali nelle tratte A24 ed A25, anche attraverso la non applicazione del prelievo del 6 per cento destinato

al Fondo centrale di garanzia e la distribuzione, in almeno cinque anni, degli incrementi tariffari rideterminati.

9/4653/1. Crisci, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo n. 22 del 1997 ha istituito il consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene;

in agricoltura viene utilizzato più del 30 per cento del polietilene immesso al consumo sotto forma di teli per le serre o per la pacciamatura, tubi per l'irrigazione, ecc.;

gli agricoltori pagano al momento dell'acquisto dei prodotti in polietilene un contributo di 0,03 euro al chilo per il riciclaggio della plastica e spendono complessivamente, a tale titolo, ben 35 milioni di euro l'anno;

le imprese agricole sopportano un costo per un servizio che non viene reso, in quanto, alla fine dell'utilizzo delle materie plastiche nelle campagne, nessuno si occupa del ritiro dei rifiuti di tale origine per avviarli al riciclaggio;

le imprese agricole non possono accumulare i materiali perché ciò costituirebbe deposito illegale di rifiuti, né possono bruciarli o soterrarli, perché costituirebbe smaltimento illegale di rifiuti, e dunque coloro che non vogliono violare le leggi sono costretti a sopportare un costo aggiuntivo per consegnare i rifiuti di plastica ad un soggetto autorizzato;

l'attività del consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti in polietilene risulta essere paralizzata a causa dell'evasione del contributo da parte di taluni produttori di polietilene;

la conversione del decreto-legge in esame, che ha differito i termini previsti dagli articoli 48 e 51 del decreto legislativo n. 22 del 1997, prorogando l'obbligo del

versamento del contributo al consorzio obbligatorio da parte dei produttori di polietilene, agisce come un « condono » nei confronti di chi ha finora derogato all'obbligo di versamento;

il disegno di legge di conversione in esame allontana l'effettiva entrata in attività del consorzio obbligatorio, favorisce poche grandi imprese a danno di migliaia di piccole aziende agricole, causa danni all'ambiente e alle produzioni;

non essendo possibile scaricare sui produttori agricoli due volte il costo per lo smaltimento dei rifiuti di plastica, né consentire che lo smaltimento di tali rifiuti avvenga in maniera illegale con gravi danni per il conseguente inquinamento ambientale e per la qualità delle produzioni agricole,

impegna il Governo:

a mettere in atto provvedimenti straordinari ed immediati per rimuovere i rifiuti agricoli di plastica accumulati nelle campagne senza scaricare ulteriormente i costi sulle aziende agricole;

ad assumere adeguate iniziative per consentire un corretto funzionamento del Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti in polietilene.

9/4653/2. Rava, Borrelli, Preda, Franci, Sedioli, Rossiello, Oliverio.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 39, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha prorogato al 30 aprile 2004 il termine del 1° gennaio 2004 di vigenza del regime transitorio di liceità degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato

rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

tale termine mette in crisi molte piccole e medie imprese che gestiscono apparecchi da divertimento ed intrattenimento muniti di regolare nulla osta e per i quali è in corso, entro il 16 marzo 2004, il pagamento delle relative imposte;

in base alla normativa vigente gli operatori del settore saranno costretti, a distanza di un mese e mezzo dal pagamento delle imposte, a rimuovere gli apparecchi senza poter procedere alla sostituzione con i nuovi previsti dalla legge, dal momento che la procedura di immissione sul mercato non è ancora materialmente iniziata;

l'industria italiana non è in grado di sostituire in meno di 60 giorni l'intero parco macchine esistente e conseguentemente le aziende, dovendo rimuovere i propri apparecchi, saranno costrette a ridimensionare la propria attività economica, con gravi riflessi sulle maestranze impegnate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare il termine per la sostituzione degli apparecchi esistenti, peraltro dotati di regolare nulla osta e quindi leciti, al fine di consentire al settore di procedere con la giusta gradualità e tempistica al rinnovo del parco macchine, evitando il collasso del comparto.

9/4653/3. Maninetti.

La Camera,

in merito alle procedure previste per il bilancio telematico,

impegna il Governo

a valutare l'estensione ai revisori contabili, nonché ad altre categorie professionali,

delle medesime modalità di cui possono avvalersi gli iscritti negli albi professionali dei dottori e ragionieri commercialisti.

9/4653/4. Paroli, Antonio Leone.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 289 del 2002, legge finanziaria per il 2003, ha previsto l'estinzione dei debiti iscritti al ruolo tra il 1° gennaio 2001 ed il 30 giugno 2001, mediante il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo, nonché delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive eventualmente effettuate da quest'ultimo, senza dover corrispondere gli interessi di mora;

il contribuente deve sottoscrivere, entro il 16 marzo 2004, un apposito atto con il quale dichiara di avvalersi della suddetta definizione, versando, entro lo stesso termine, almeno l'80 per cento delle somme dovute;

è opportuno estendere, per un semplice fatto di equità, anche ai carichi di ruolo pregressi le proroghe previste per altre tre fattispecie di condono introdotte con la legge n. 350 del 2003, legge finanziaria per il 2004, come il condono tombale, l'integrativa semplice e il concordato;

l'estensione temporale andrebbe limitata a sei mesi, per non gravare troppo pesantemente sulle casse dello Stato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prorogare l'agevolazione per l'estinzione dei debiti iscritti a ruolo dal 30 giugno 2001 al 31 gennaio 2002, permettendo quindi il pagamento in misura agevolata a quanti hanno ricevuto le cartelle esattoriali entro tale ultima data.

9/4653/5. Scaltritti.

La Camera,

ritenuta opportuna la proroga dell'entrata in vigore del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante disciplina del servizio civile nazionale, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento dei giovani nei progetti di servizio civile volontario in tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

ad emanare dei provvedimenti volti al riconoscimento, a coloro che hanno prestato servizio civile per l'intero anno, di crediti formativi; prevedere riserve di posto in tutti i concorsi pubblici ed eliminare l'incompatibilità con qualsiasi attività di lavoro; facilitare l'iter di approvazione dei progetti e nel contempo prevedere più risorse a favore di questo importante istituto.

9/4653/6. Giacco, Sciacca, Battaglia, Duca.

La Camera,

premesso che:

con il comma 54 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la competenza in materia di trasmissione telematica ed apposizione di firma digitale sui bilanci societari e sugli altri documenti contabili contemplati dall'articolo 2435 del codice civile, ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è stata affidata agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali;

la norma in oggetto parrebbe impedire analoghe attività sia alle imprese che esercitano l'attività di trasmissione telematica di documenti contabili, senza firma digitale, sia ai professionisti diversi da commercialisti, ragionieri e periti commerciali, professionisti peraltro già abilitati all'uso della firma digitale ed i cui ordinamenti prevedono, per legge, la possibilità di presentare documenti societari contabili,

impegna il Governo

ad adottare disposizioni che prevedano il mantenimento della possibilità di trasmissione telematica dei documenti da parte dei soggetti già autorizzati o che dispongano di tale facoltà, nonché la possibilità di utilizzo della firma digitale, per i fini indicati dai commi 2-*quater* e 2-*quinqüies* dell'articolo 31 della legge n. 340 del 2000, da parte dei professionisti che ne siano in possesso in base alle rispettive competenze professionali.

9/4653/7. Marras.

La Camera,

premessi che:

la società concessionaria ha applicato un aumento dei pedaggi pari al 40 per cento delle precedenti tariffe (20 per cento nel 2003 e 20 per cento dal 1° gennaio 2004) sulle autostrade A24 e A25;

tale rincaro ha suscitato forte preoccupazione da parte delle istituzioni abruzzesi e giustificate proteste da parte degli automobilisti che percorrono tali tratte;

gli aumenti danneggiano l'intera economia abruzzese e colpiscono soprattutto le zone interne e montane che hanno nelle autostrade A24 e A25 le uniche vie di collegamento con il resto della penisola;

questa situazione va altresì a penalizzare molti pendolari e in generale le fasce più deboli che, data la carenze di infrastrutture nella regione Abruzzo, sono costretti ad utilizzare il proprio veicolo come mezzo di trasporto,

impegna il Governo

a valutare la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti per ridurre il peso degli aumenti delle tariffe autostradali nelle tratte A24 e A25.

9/4653/8. De Laurentiis.

La Camera,

premessi che:

in riferimento all'articolo 7 del presente disegno di legge vengono previsti interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia;

si tratta di una misura oggettivamente condivisibile e condivisa;

L'Italia fa registrare un pesante gap rispetto agli altri paesi dell'Unione per quanto riguarda l'incidenza del trasporto merci su rete ferroviaria aggravando il congestionamento della rete autostradale a causa della veicolazione delle merci su gomma;

a queste oltre a ragioni storiche si aggiungono scelte strategiche sbagliate anche da parte di Trenitalia che non favoriscono lo spostamento su rotaia dei trasporti merci;

questa condizione penalizza ulteriormente il mezzogiorno con un aggravio dei costi a carico del mondo produttivo e una conseguente diminuzione della competitività del nostro sistema industriale;

con l'inizio dell'anno solare 2004 la divisione Cargo di Trenitalia, ha comunicato ai clienti della Direzione Business Convenzionale che tutti i trasporti a carro che, secondo Trenitalia, hanno ridotti volumi e alti costi operativi che non consentono il raggiungimento di adeguate economie di scala verranno effettuati alle tariffe vigenti in Contratto generale di vendita e quindi senza l'applicazione delle agevolazioni in vigore fino allo scorso anno;

le tariffe agevolate erano state indicate dall'attuale governo come priorità irrinunciabile in una ottica di incentivazione del trasporto di merci su ferrovia per i lunghi percorsi proprio quelli che pongono in collegamento la Basilicata con l'estero;

il costo dei trasporti ferroviari delle materie prime che già incide per il 30 per

cento sul prezzo delle stesse materie prime andrebbe ad incrementarsi di un ulteriore 50 per cento;

tale decisione avrà l'immediato abbandono del trasporto merci su rotaia da parte del comparto economico e produttivo lucano che sarebbero costrette a riversarsi su gomma nonostante anche in questo settore i costi siano elevati;

la conseguenza di questo potrebbe essere la giustificazione o meglio l'alibi per la richiesta di soppressione da parte di Trenitalia dello scalo commerciale di Potenza;

in Basilicata anche gli scali ferroviari di Pisticci e Melfi si troverebbero ad essere penalizzati in egual maniera;

queste scelte aziendali da parte di Trenitalia contraddicono la volontà del legislatore di rafforzare le misure per incrementare il trasporto merci per ferrovia come previsto nel presente disegno di legge;

impegna il Governo

ad intervenire con la massima urgenza, in coerenza con le previsioni legislative contenute nel disegno di legge, assicurando l'applicazione delle agevolazioni previste fino al 31 dicembre 2003 evitando l'incremento delle tariffe per il trasporto merci da parte di Trenitalia che penalizzerebbero lo scalo merci di Potenza e della intera Basilicata i cui costi si ripercuoterebbero in maniera pesantissima sul sistema industriale lucano.

9/4653/9. Molinari.

La Camera,

nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione n. 4653;

valutata l'esigenza di contenere il ricorso alla decretazione d'urgenza ai casi strettamente indispensabili e rigorosamente attinenti ad evenienze non prima prevedibili;

considerato in particolare l'alto numero di proroghe di termini normativi cui il Governo appare costretto a fare ricorso, come testimoniato anche dall'iter del disegno di legge attualmente all'esame;

impegna il Governo

a) a limitare il ricorso alla decretazione d'urgenza secondo le esigenze sopra richiamate;

b) a determinare, con atto interno di regolamentazione amministrativa, procedure volte a contenere, riducendole al minimo indispensabile ed a casi del tutto imprevedibili e di forza maggiore, il ricorso alla proroga di termini stabiliti, in particolare, da precisi testi di legge approvati dal Parlamento.

9/4653/10 Banti.

La Camera,

premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 27 dicembre 2002, nel corso della sua visita a Catania e nel comprensorio etneo colpito dal sisma dell'ottobre 2002, parlò di tempi rapidi e di celerità degli interventi finalizzati alla ricostruzione;

il Presidente del Consiglio fece riferimento esplicito alla copertura finanziaria da rinvenirsi tramite la legge sulle grandi opere;

la realizzazione degli interventi di ricostruzione *post* sisma necessita di procedure diverse rispetto a quelle previste per l'impiego dei fondi per la costruzione di infrastrutture prioritarie;

gli enti locali sono in forte difficoltà nell'azione di ricostruzione;

nella legge finanziaria non sono state previste adeguate risorse per la ricostruzione *post* sisma e le attese delle popolazioni continuano a restare inevase;

all'articolo 20 del presente disegno di legge è prevista la proroga e completamento per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità,

impegna il Governo

a stanziare adeguate risorse finanziarie da reperire con certezza dei fondi e a snellire le procedure per l'azione di ricostruzione con apposito provvedimento legislativo.

9/4653/**11**. Burtone.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare la normativa relativa alla firma digitale nel senso di consentirne l'utilizzo ai fini indicati dai commi 2-*quater* e 2-*quinqes* di cui all'articolo 31 della legge n. 340 del 2000, come modificato dall'articolo 2, comma 54, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, anche ai consulenti tributari, revisori contabili, ed altri soggetti già operanti nel settore.

9/4653/**12**. Ranieli.

La Camera,

premesso che il presente provvedimento prevede, per effetto di un emendamento governativo, che le maggiori entrate rivenienti dall'incremento dell'aliquota di accisa sulle benzine vengono tutte riservate allo Stato, anche quelle riscosse nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni a statuto speciale;

che le entrate sono finalizzate ad assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale;

impegna il Governo

a ripartire le risorse per il rinnovo contrattuale tra tutte le regioni, comprese le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, a prescindere dalla loro presenza nel Fondo nazionale trasporti.

9/4653/**13**. Rosato, Maran, Soro, Mastella, Burtone, Olivieri, Boato, Collè, Zeller, Widmann, Detomas, Damiani, Giacomo Ventura, Romoli, Saro.

La Camera,

premesso che:

la società « Strada dei Parchi spa » a seguito di gara bandita ed espletata dall'ANAS, è subentrata dal 1° gennaio 2003 alla « SARA », nella gestione delle autostrade A24 e A25;

la società concessionaria ha applicato un aumento dei pedaggi pari al 40 per cento delle precedenti tariffe (20 per cento nel 2003 e 20 per cento dal 1° gennaio 2004);

non sono state realizzate opere di riqualificazione ed ammodernamento tali da determinare un miglioramento della sicurezza stradale, né tanto meno sono stati avviati i lavori di completamento della tratta autostradale Basciano-Teramo, già previsti nella stipula della concessione;

tale rincaro ha suscitato forte preoccupazione da parte delle istituzioni abruzzesi e forti e giustificate proteste degli stessi cittadini abruzzesi;

gli aumenti danneggiano l'intera economia abruzzese e penalizzano soprattutto le già debolissime zone interne e montane che hanno nelle autostrade A24 e A25 le uniche vie di collegamento veloce tra il Tirreno e l'Adriatico e con le direttrici viarie principali Nord-Sud;

questi rincari vanno altresì a penalizzare molti pendolari (lavoratori e studenti) ed in genere le fasce più deboli che, data la carenza in Abruzzo di infrastrut-

ture di trasporto alternativo sono costretti ad utilizzare il proprio veicolo come mezzo di trasporto;

impegna il Governo

a valutare la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti per ridurre il peso degli aumenti delle tariffe autostradali nelle tratte autostradali A24 ed A25;

a valutare la necessità di sollecitare la società che gestisce le autostrade A24 e A25 a realizzare in tempi rapidi il completamento del tratto autostradale Basciano-Teramo dell'A24 per garantire e tutelare concretamente la sicurezza di tutti coloro che percorrono quel tratto di autostrada che tanti incidenti e decessi sino ad oggi ha determinato a causa della sua pericolosità per il mancato completamento.

9/4653/14. Castellani.

La Camera,

premesso che:

il comma 54 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004, modifica l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, la quale prevedeva che « le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative siano inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, in sede di legge finanziaria al testo dell'articolo 31 sembra intesa a limitare ai soli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali muniti della firma digitale, la possibilità di depositare i bilanci e gli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile mediante trasmissione telematica o su supporto informatico;

le predette norme prevedono altresì che i dottori commercialisti, i ragionieri ed i periti commerciali, possano attestare che i documenti trasmessi siano conformi agli originali depositati presso la società ed obbligano la medesima al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta dei succitati professionisti, configurando in tal modo l'impossibilità dell'imprenditore di effettuare autonomamente il deposito dei predetti atti per via telematica presso le camere di commercio;

in applicazione dell'articolo 31 della legge 340 del 2000 come modificato dall'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono stati adottati vari decreti ministeriali tra i quali il decreto ministeriale 21 marzo 2001 e il decreto ministeriale 19 marzo 2002 per la sperimentazione del deposito per via telematica del bilancio ed è stata emanata dal Ministero delle attività produttive direzione generale per il commercio, le assicurazioni ed i servizi, servizio centrale camere di commercio una circolare sul medesimo argomento;

nel periodo intercorso tra l'introduzione della normativa recata dalla legge n. 340 del 2000 ed oggi il Ministero delle attività produttive ha incoraggiato il sistema camerale a realizzare varie iniziative per verificare l'operatività delle procedure informatiche e l'organizzazione degli uffici;

il sistema camerale si è mosso anche attraverso convenzioni con associazioni di categoria rappresentative di imprese e professioni che hanno operato in quanto attività riconosciute da specifiche norme di legge per il deposito dei bilanci ed in generale per il disbrigo delle pratiche amministrative, quali le agenzie di pratiche amministrative autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed altre analoghe categorie;

tali iniziative hanno favorito il diffondersi dell'uso della firma digitale tra gli

utenti del registro delle imprese ed il numero di dispositivi di firma rilasciati è in continua crescita grazie proprio al ruolo di sportello diffuso che le agenzie di pratiche amministrative ed altri soggetti, insieme ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali, hanno svolto fino ad oggi con spirito di collaborazione;

in forza delle modifiche apportate all'articolo 31 della legge 340 del 2000 in sede di legge finanziaria e nel corso della discussione sul presente disegno di legge le agenzie di pratiche amministrative sarebbero destinate a chiudere le proprie attività che si sono orientate negli ultimi anni, grazie ad un grande sforzo di innovazione tecnologica, al deposito degli atti per via telematica;

dette modifiche non possono che essere valutate come un ritorno a pretese di stampo corporativo che tendono ad introdurre «riserve» a favore di alcune categorie che allontanano il paese dall'Europa, negando il valore del lavoro fin qui svolto dal sistema camerale nel coinvolgere i soggetti abilitati, tramite le rappresentanze di categoria, nella diffusione della firma digitale e nella consulenza tecnica agli imprenditori sul territorio;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative, anche in sede di emanazione di una circolare esplicativa, volte ad estendere il novero dei soggetti abilitati al deposito dei bilanci e degli atti per via telematica nel senso indicato in premessa.

9/4653/**15**. Ruggia, Leoni.

La Camera,

premesso che:

il settore dei servizi pubblici locali è stato nell'ultima sessione di bilancio oggetto di numerosi interventi normativi che, tra le altre cose, hanno modificato le modalità di affidamento dei servizi nonché

portato in capo allo Stato competenze che si pensava potessero appartenere agli enti locali;

considerato che:

l'iter parlamentare delle modifiche è stato particolarmente complesso e connotato da continue variazioni dei termini e delle disposizioni legislative contenute;

nel caso del trasporto pubblico locale le nuove disposizioni, poiché «inderogabili e integrative delle discipline di settore», hanno modificato sensibilmente lo scenario previsto dalla legge di settore (D.lgs 422/97);

l'articolo 23 del provvedimento in oggetto, prorogando al 31 dicembre 2005 il termine della fine del periodo transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, interviene nuovamente sulla disciplina di settore alimentando incertezze e confusioni;

in Commissione trasporti della Camera è in discussione un progetto di legge (AC 4358) che interviene ulteriormente sul settore del trasporto pubblico prorogando al 31 dicembre 2006 la data della fine del periodo transitorio contenuta nell'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

l'elevata incertezza normativa che si è determinata, oltre che rallentare, se non arenare il processo di liberalizzazione avviato nel settore del trasporto pubblico sta determinando una flessione degli investimenti destinati al settore nonché creato molta incertezza tra gli operatori e gli amministratori locali;

impegna il Governo

affinché venga rapidamente definito un quadro normativo certo per il trasporto pubblico e venga dato pienamente seguito ai contenuti del Documento di programmazione economica che prevedevano consistenti iniziative di carattere finanziario.

9/4653/**16**. Pasetto, Carbonella, Rosato.

La Camera,

impegna il Governo

a modificare l'espressione « entro tre anni dalla pubblicazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri sulla Gazzetta Ufficiale », contenuta nell'articolo 6 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, con la seguente: « entro quattro anni dalla pubblicazione decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla Gazzetta Ufficiale ».

9/4653/17. Foti, Migliori.

La Camera,

considerato che:

il trasporto pubblico locale italiano, nonostante la legge di riforma sia stata approvata con il decreto legislativo 422/97, non ha ancora raggiunto gli obiettivi che la legge aveva individuato, restano infatti insoluti problemi di natura strutturale, organizzativa e finanziaria;

sebbene le tante modifiche l'obiettivo di fondo della legge di riforma del settore rimane quello di migliorare profondamente il sistema, avvicinandolo agli standards europei, e spostare una parte rilevante della mobilità, nelle aree urbane e metropolitane, dall'uso individuale di auto e di veicoli a due ruote altamente inquinanti, all'uso di servizi di trasporto collettivi e puliti, contribuendo pertanto alla riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico, alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti e al contenimento dell'incidentalità;

da anni in tutte le città italiane sono sistematicamente superati i valori limite stabiliti dalla normativa comunitaria di riferimento e, nello stesso tempo, la situazione di congestione permanente della viabilità di accesso e di quella interna alle aree urbane e metropolitane (dove vive e lavora circa l'80 per cento della popolazione e dove viene prodotto

oltre il 70 per cento del PIL), penalizza e rende meno efficiente il sistema produttivo e peggiora le condizioni di salute dei cittadini, con un ulteriore aumento della spesa sanitaria.

Per incentivare l'uso dei servizi di trasporto collettivo risulta quindi prioritario mettere a disposizione del settore del trasporto pubblico locale finanziamenti destinati agli investimenti per aumentare quantità e qualità dei servizi stessi e procedere al risanamento, finanziario e industriale, delle gestioni aziendali;

sebbene con il Decreto del Ministero dell'Ambiente 60/02 l'Italia ha recepito i limiti delle sostanze inquinanti indicati nelle direttive europee 1999/30/CE, 200/69/CE non sono ancora state previste le opportune sanzioni per gli amministratori locali che invece sono esplicitamente richieste dalle direttive comunitarie;

impegna il Governo

a perseguire, quale obiettivo primario della propria politica dei trasporti, la garanzia del diritto, costituzionalmente garantito, dei cittadini ad una mobilità accessibile finanziariamente e sostenibile sul piano ambientale;

a dare seguito alle disposizioni contenute nei Documenti di programmazione economica e finanziaria che prevedevano iniziative volte a contribuire in modo strutturale alla carenza di risorse del settore del trasporto pubblico. A tal fine appare opportuno precisare espressamente la specifica destinazione delle risorse, sia al fine del potenziamento e miglioramento qualitativo dei servizi di trasporto locale che a quello della indifferibile ripresa degli investimenti e dell'introduzione delle nuove tecnologie disponibili nel settore;

a prevedere forme di finanziamento mirate ad incentivare il trasporto pubblico e disincentivare quello privato attuando contemporaneamente una corretta pianificazione territoriale con l'obiettivo di realizzare un'armonica e funzionale integrazione tra tutte le modalità di trasporto;

a recepire le sanzioni per gli amministratori locali previste dalle direttive comunitarie 1999/30/CE, 200/69/CE.

9/4653/**18**. Realacci, Pasetto, Ruzzante, Lusetti.

La Camera,

premesso che:

il decrescere in termini reali, a partire dal 1996, delle risorse destinate al trasporto pubblico locale da parte dello stato e di molte regioni, ha condotto le imprese del settore in una situazione di sofferenza sul piano economico;

considerato che:

il settore del trasporto è attualmente caratterizzato da una elevata incertezza della situazione normativa collegata, non solo al fatto che alcune regioni hanno già adottato leggi che prevedono il rinvio del termine per l'espletamento delle gare previste dal decreto legislativo n. 422/97 (31 dicembre 2003), ma altresì ai numerosi interventi del legislatore, contenuti nell'articolo 14 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nel comma 236 dell'emendamento 27.100 alla legge finanziaria per il 2004, nella delega ambientate attualmente in discussione al Senato, nell'articolo 23 del provvedimento in discussione nonché in numerose proposte di legge in discussione nelle commissioni di merito;

tale situazione di continua variabilità del quadro normativo sta determinando forte incertezza tra gli operatori economici del settore nonché tra gli amministratori degli enti locali;

impegna il Governo:

a prevedere la certezza del quadro legislativo nonché adeguate forme di finanziamento per il settore prevedendo adeguate azioni di promozione, anche nell'ambito delle politiche di sostegno alle famiglie, dell'uso del trasporto pubblico, di

cui deve essere ribadita la valenza sul piano sociale ed ai fini della crescita civile del paese.

9/4653/**19**. Lusetti, Pasetto.

La Camera,

premesso che:

le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie hanno assicurato una esperienza straordinariamente positiva dal 1998 ad oggi;

è positiva la prosecuzione di queste agevolazioni per gli anni 2004 e 2005, con la riduzione dell'IVA dal 20 per cento al 10 per cento;

tuttavia è necessario, al fine di consentire a questo importante istituto la massima espansione possibile, renderle stabili e definitive anche per consentire una politica generale diretta al recupero dell'edificato esistente;

impegna il Governo

ad assumere iniziative per rendere strutturali e permanenti e per stabilizzare nella nostra legislazione le agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio, anche ripristinando per il futuro le detrazioni IRPEF al 41 per cento per i lavori eseguiti su singole unità immobiliari.

9/4653/**20**. Iannuzzi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, ricomprende sotto la generica voce « differimento termini » norme profondamente eterogenee, tanto da richiedere il coinvolgimento di ben otto Commissioni parlamentari per l'espressione dei relativi pareri oltre a quella di merito, individuata nella I;

in particolare, l'articolo 21 sancisce una nuova e controversa disciplina in materia di concessioni autostradali e al riguardo il comma 4 prevede l'adozione, da parte CIPE, di nuovi standard qualitativi al fine di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere e qualità ambientale;

impegna il Governo

a procedere alla formulazione integrativa di cui in premessa, d'intesa con le regioni e gli enti locali in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

9/4653/**21**. Adduce.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, ricomprende sotto la generica voce « differimento termini » norme profondamente eterogenee, tanto da richiedere il coinvolgimento di ben otto Commissioni parlamentari per l'espressione dei relativi pareri oltre a quella di merito, individuata nella I;

in particolare, l'articolo 21 sancisce una nuova e controversa disciplina in materia di concessioni autostradali e al riguardo il comma 4 prevede l'adozione, da parte CIPE, di nuovi standard qualitativi al fine di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere e qualità ambientale;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sul grado di adeguamento delle rete autostradale del nostro paese ai nuovi standard di qualità e sicurezza elaborati ai sensi del comma 4 dell'articolo 21.

9/4653/**22**. Abbondanzieri.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, ricomprende sotto la generica voce « differimento termini » norme profondamente eterogenee, tanto da richiedere il coinvolgimento di ben otto Commissioni parlamentari per l'espressione dei relativi pareri oltre a quella di merito, individuata nella I;

in particolare, l'articolo 21 sancisce una nuova e controversa disciplina in materia di concessioni autostradali e al riguardo il comma 4 prevede l'adozione, da parte CIPE, di nuovi standard qualitativi al fine di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere e qualità ambientale;

impegna il Governo

a costituire una struttura di monitoraggio dell'andamento dei lavori di adeguamento dell'infrastruttura autostradale ai nuovi standard di qualità e sicurezza elaborati ai sensi del comma 4, dell'articolo 21.

9/4653/**23**. Chianale.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, ricomprende sotto la generica voce « differimento termini » norme profondamente eterogenee, tanto da richiedere il coinvolgimento di ben otto Commissioni parlamentari per l'espressione dei relativi pareri oltre a quella di merito, individuata nella I;

in particolare, l'articolo 21 sancisce una nuova e controversa disciplina in materia di concessioni autostradali e al riguardo il comma 4 prevede l'adozione, da parte CIPE, di nuovi standard qualitativi

tivi al fine di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere e qualità ambientale;

impegna il Governo

a costituire una struttura di monitoraggio dell'andamento dei lavori di adeguamento dell'infrastruttura autostradale ai nuovi standard di qualità e sicurezza elaborati ai sensi del comma 4, dell'articolo 21, con particolare riguardo alle tratte autostradali presenti nelle regioni del mezzogiorno.

9/4653/**24**. Piglionica.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, ricomprende sotto la generica voce « differimento termini » norme profondamente eterogenee, tanto da richiedere il coinvolgimento di ben otto Commissioni parlamentari per l'espressione dei relativi pareri oltre a quella di merito, individuata nella I;

in particolare, l'articolo 21 sancisce una nuova e controversa disciplina in materia di concessioni autostradali e al riguardo il comma 4 prevede l'adozione, da parte CIPE, di nuovi standard qualitativi al fine di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere e qualità ambientale;

impegna il Governo

a costituire una struttura di monitoraggio dell'andamento dei lavori di adeguamento dell'infrastruttura autostradale ai nuovi standard di qualità e sicurezza elaborati ai sensi del comma 4, dell'articolo 21, con particolare riguardo alle tratte autostradali presenti nelle aree ad alta intensità abitativa.

9/4653/**25**. Quartiani.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, ricomprende sotto la generica voce « differimento termini » norme profondamente eterogenee, tanto da richiedere il coinvolgimento di ben otto Commissioni parlamentari per l'espressione dei relativi pareri oltre a quella di merito, individuata nella I;

in particolare, l'articolo 21 sancisce una nuova e controversa disciplina in materia di concessioni autostradali e al riguardo il comma 4 prevede l'adozione, da parte CIPE, di nuovi standard qualitativi al fine di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere e qualità ambientale;

impegna il Governo

a costituire una struttura di monitoraggio dell'andamento dei lavori di adeguamento dell'infrastruttura autostradale ai nuovi standard di qualità e sicurezza elaborati ai sensi del comma 4, dell'articolo 21, con particolare riguardo alle tratte autostradali presenti nelle aree montane.

9/4653/**26**. Olivieri.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, ricomprende sotto la generica voce « differimento termini » norme profondamente eterogenee, tanto da richiedere il coinvolgimento di ben otto Commissioni parlamentari per l'espressione dei relativi pareri oltre a quella di merito, individuata nella I;

in particolare, l'articolo 21 sancisce una nuova e controversa disciplina in materia di concessioni autostradali e al riguardo il comma 4 prevede l'adozione, da parte CIPE, di nuovi standard qualitativi

tivi al fine di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere e qualità ambientale;

impegna il Governo

a costituire una struttura di monitoraggio dell'andamento dei lavori di adeguamento dell'infrastruttura autostradale ai nuovi standard di qualità e sicurezza elaborati ai sensi del comma 4, dell'articolo 21, con particolare riguardo alle tratte autostradali presenti nelle regioni del nord-est.

9/4653/**27**. Vianello.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, ricomprende sotto la generica voce « differimento termini » norme profondamente eterogenee, tanto da richiedere il coinvolgimento di ben otto Commissioni parlamentari per l'espressione dei relativi pareri oltre a quella di merito, individuata nella I;

in particolare, l'articolo 21 sancisce una nuova e controversa disciplina in materia di concessioni autostradali e al riguardo il comma 4 prevede l'adozione, da parte CIPE, di nuovi standard qualitativi al fine di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere e qualità ambientale;

impegna il Governo

a costituire una struttura di monitoraggio dell'andamento dei lavori di adeguamento dell'infrastruttura autostradale ai nuovi standard di qualità e sicurezza elaborati ai sensi del comma 4, dell'articolo 21, con particolare riguardo alle tratte autostradali presenti nelle regioni del nord-ovest.

9/4653/**28**. Dameri.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, ricomprende sotto la generica voce « differimento termini » norme profondamente eterogenee, tanto da richiedere il coinvolgimento di ben otto Commissioni parlamentari per l'espressione dei relativi pareri oltre a quella di merito, individuata nella I;

in particolare, l'articolo 21 sancisce una nuova e controversa disciplina in materia di concessioni autostradali e al riguardo il comma 4 prevede l'adozione, da parte CIPE, di nuovi standard qualitativi al fine di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere e qualità ambientale;

impegna il Governo

nell'elaborazione dei suddetti livelli qualitativi e di sicurezza a prevedere l'adozione di specifiche misure volte ad assicurare l'utilizzo di sistemi informativi all'utenza in grado di comunicare in maniera tempestiva e dettagliata le condizioni di viabilità autostradale.

9/4653/**29**. Innocenti.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, ricomprende sotto la generica voce « differimento termini » norme profondamente eterogenee, tanto da richiedere il coinvolgimento di ben otto Commissioni parlamentari per l'espressione dei relativi pareri oltre a quella di merito, individuata nella I;

in particolare, l'articolo 21 sancisce una nuova e controversa disciplina in materia di concessioni autostradali e al riguardo il comma 4 prevede l'adozione, da parte CIPE, di nuovi standard qualitativi

tivi al fine di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere e qualità ambientale;

impegna il Governo

nell'elaborazione dei suddetti livelli qualitativi e di sicurezza a prevedere l'adozione di specifiche misure volte ad assicurare l'utilizzo di sistemi di illuminazione della rete e di segnalazione della presenza della nebbia, prioritariamente nelle tratte che nel corso dell'anno sono statisticamente maggiormente interessate da tale fenomeno atmosferico.

9/4653/**30**. Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, ricomprende sotto la generica voce « differimento termini » norme profondamente eterogenee, tanto da richiedere il coinvolgimento di ben otto Commissioni parlamentari per l'espressione dei relativi pareri oltre a quella di merito, individuata nella I;

in particolare, l'articolo 21 sancisce una nuova e controversa disciplina in materia di concessioni autostradali e al riguardo il comma 4 prevede l'adozione, da parte CIPE, di nuovi standard qualitativi al fine di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere e qualità ambientale;

impegna il Governo

nell'elaborazione dei suddetti livelli qualitativi e di sicurezza a prevedere l'adozione di specifiche misure volte ad assicurare l'utilizzo di sistemi di pavimentazione della rete autostradale in grado di limitare gli effetti della pioggia, prioritariamente nelle tratte che nel corso dell'anno sono statisticamente maggiormente interessate da tale fenomeno atmosferico.

9/4653/**31**. Magnolfi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, ricomprende sotto la generica voce « differimento termini » norme profondamente eterogenee, tanto da richiedere il coinvolgimento di ben otto Commissioni parlamentari per l'espressione dei relativi pareri oltre a quella di merito, individuata nella I;

in particolare, l'articolo 21 sancisce una nuova e controversa disciplina in materia di concessioni autostradali e al riguardo il comma 4 prevede l'adozione, da parte CIPE, di nuovi standard qualitativi al fine di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere e qualità ambientale;

impegna il Governo

nell'elaborazione dei suddetti livelli qualitativi e di sicurezza a parametrarsi in termini di omogeneità agli standard più elevati adottati dai paesi dell'Unione europea.

9/4653/**32**. Vigni.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, ricomprende sotto la generica voce « differimento termini » norme profondamente eterogenee, tanto da richiedere il coinvolgimento di ben otto Commissioni parlamentari per l'espressione dei relativi pareri oltre a quella di merito, individuata nella I;

in particolare l'articolo 10-*bis* concerne la proroga dell'applicazione della specifica normativa adottata con decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in attuazione della direttiva 2000/59/CE, in materia di rifiuti prodotti delle navi e residui del carico;

che tale decreto legislativo prevede all'articolo 14 l'obbligo di informare la Commissione europea sullo stato di applicazione di tale disciplina;

impegna il Governo

ad informare, attraverso una relazione annuale, altresì il Parlamento sugli esiti dell'attuazione del provvedimento in questione.

9/4653/**33**. Raffaella Mariani.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, ricomprende sotto la generica voce « differimento termini » norme profondamente eterogenee, tanto da richiedere il coinvolgimento di ben otto Commissioni parlamentari per l'espressione dei relativi pareri oltre a quella di merito, individuata nella I;

in particolare, l'articolo 22 prevede la proroga delle attuali gestioni dei servizi di trasporto ferroviario, servizi che versano in situazione di grave sofferenza anche in conseguenza della mancanza di una specifica strategia politica di sostegno del trasporto pubblico locale, nonostante il costante riproporsi di situazioni di grave congestionamento della rete stradale da traffico privato e di conseguente progressivo e preoccupante innalzamento dei livelli di inquinamento dei grandi e medi centri urbani;

impegna il Governo

ad adottare al più presto uno specifico programma di rilancio del trasporto pubblico locale, approntando le relative risorse finanziarie volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di salubrità dei centri urbani.

9/4653/**34**. Duca.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 dicembre 2003,

n. 355, ricomprende sotto la generica voce « differimento termini » norme profondamente eterogenee, tanto da richiedere il coinvolgimento di ben otto Commissioni parlamentari per l'espressione dei relativi pareri oltre a quella di merito, individuata nella I;

in particolare, l'articolo 22 prevede la proroga delle attuali gestioni dei servizi di trasporto ferroviario, servizi che versano in situazione di grave sofferenza anche in conseguenza della mancanza di una specifica strategia politica di sostegno del trasporto pubblico locale, nonostante il costante riproporsi di situazioni di grave congestionamento della rete stradale da traffico privato e di conseguente progressivo e preoccupante innalzamento dei livelli di inquinamento dei grandi e medi centri urbani;

impegna il Governo

ad adottare al più presto uno specifico programma di rilancio del trasporto pubblico locale, approntando le relative risorse finanziarie volte ad assicurare il decongestionamento della rete stradale e autostradale.

9/4653/**35**. Raffaldini.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, ricomprende sotto la generica voce « differimento termini » norme profondamente eterogenee, tanto da richiedere il coinvolgimento di ben otto Commissioni parlamentari per l'espressione dei relativi pareri oltre a quella di merito, individuata nella I;

in particolare, l'articolo 22 prevede la proroga delle attuali gestioni dei servizi di trasporto ferroviario, servizi che ver-

sano in situazione di grave sofferenza anche in conseguenza della mancanza di una specifica strategia politica di sostegno del trasporto pubblico locale, nonostante il costante riproporsi di situazioni di grave congestionamento della rete stradale da traffico privato e di conseguente progressivo e preoccupante innalzamento dei livelli di inquinamento dei grandi e medi centri urbani;

impegna il Governo

ad adottare al più presto uno specifico programma di rilancio del trasporto pubblico locale, approntando le relative risorse finanziarie volte ad assicurare un miglioramento della qualità ambientale del nostro paese, con particolare riguardo alle aree e alle città con spiccata vocazione turistica.

9/4653/**36**. Panattoni.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, ricomprende sotto la generica voce « differimento termini » norme profondamente eterogenee, tanto da richiedere il coinvolgimento di ben otto Commissioni parlamentari per l'espressione dei relativi pareri oltre a quella di merito, individuata nella I;

in particolare, l'articolo 22 prevede la proroga delle attuali gestioni dei servizi di trasporto ferroviario, servizi che versano in situazione di grave sofferenza anche in conseguenza della mancanza di una specifica strategia politica di sostegno del trasporto pubblico locale, nonostante il costante riproporsi di situazioni di grave congestionamento della rete stradale da traffico privato e di conseguente progressivo e preoccupante innalzamento dei livelli di inquinamento dei grandi e medi centri urbani;

impegna il Governo

ad adottare al più presto uno specifico programma di rilancio del trasporto pubblico locale, approntando le relative risorse finanziarie volte ad assicurare un miglioramento della qualità ambientale del nostro paese, con particolare riguardo alle aree e alle città ad alta intensità abitativa.

9/4653/**37**. Mazzarello.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, ricomprende sotto la generica voce « differimento termini » norme profondamente eterogenee, tanto da richiedere il coinvolgimento di ben otto Commissioni parlamentari per l'espressione dei relativi pareri oltre a quella di merito, individuata nella I;

in particolare, l'articolo 22 prevede la proroga delle attuali gestioni dei servizi di trasporto ferroviario, servizi che versano in situazione di grave sofferenza anche in conseguenza della mancanza di una specifica strategia politica di sostegno del trasporto pubblico locale, nonostante il costante riproporsi di situazioni di grave congestionamento della rete stradale da traffico privato e di conseguente progressivo e preoccupante innalzamento dei livelli di inquinamento dei grandi e medi centri urbani;

impegna il Governo

ad adottare al più presto uno specifico programma di rilancio del trasporto pubblico locale, approntando le relative risorse finanziarie volte ad assicurare un miglioramento della qualità ambientale del nostro paese, con particolare riguardo alle aree e alle città delle regioni insulari.

9/4653/**38**. Maurandi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, ricomprende sotto la generica voce « differimento termini » norme profondamente eterogenee, tanto da richiedere il coinvolgimento di ben otto Commissioni parlamentari per l'espressione dei relativi pareri oltre a quella di merito, individuata nella I;

in particolare, l'articolo 22 prevede la proroga delle attuali gestioni dei servizi di trasporto ferroviario, servizi che versano in situazione di grave sofferenza anche in conseguenza della mancanza di una specifica strategia politica di sostegno del trasporto pubblico locale, nonostante il costante riproporsi di situazioni di grave congestionamento della rete stradale da traffico privato e di conseguente progressivo e preoccupante innalzamento dei livelli di inquinamento dei grandi e medi centri urbani;

impegna il Governo

ad adottare al più presto uno specifico programma di rilancio del trasporto pubblico locale, approntando le relative risorse finanziarie volte ad assicurare un miglioramento della qualità ambientale del nostro paese, con particolare riguardo alle aree e alle città storico-artistiche.

9/4653/**39**. Albonetti.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, ricomprende sotto la generica voce « differimento termini » norme profondamente eterogenee, tanto da richiedere il coinvolgimento di ben otto Commissioni parlamentari per l'espressione dei relativi pareri oltre a quella di merito, individuata nella I;

in particolare, l'articolo 22 prevede la proroga delle attuali gestioni dei servizi di trasporto ferroviario, servizi che versano in situazione di grave sofferenza anche in conseguenza della mancanza di una specifica strategia politica di sostegno del trasporto pubblico locale, nonostante il costante riproporsi di situazioni di grave congestionamento della rete stradale da traffico privato e di conseguente progressivo e preoccupante innalzamento dei livelli di inquinamento dei grandi e medi centri urbani;

impegna il Governo

ad adottare al più presto uno specifico programma di rilancio del trasporto pubblico locale, approntando le relative risorse finanziarie volte ad assicurare un miglioramento della qualità ambientale del nostro paese, con particolare riguardo alle aree e alle città con spiccata vocazione naturalistico-ambientale.

9/4653/**40**. Susini.

La Camera,

premesso che:

nell'ambito del disegno in esame vengono assunte misure per l'edilizia pubblica e le infrastrutture di mobilità e trasporto nel nostro Paese;

l'area metropolitana di Milano, tra le più importanti in Europa, ha da tempo necessità di sviluppare ed attuare gli interventi previsti dal PRUSST approvato, anche per la parte riguardante il recupero e la riqualificazione dei quartieri, e di realizzare le linee metropolitane 4 e 5, indispensabili per sviluppare la mobilità nell'ambito metropolitano e per ridurre l'attuale impatto veicolare;

nel mese di dicembre 2001, presso l'Angelicum di Milano, il Presidente del Consiglio dei Ministri e diversi ministri competenti, assunsero il formale impegno dinanzi al Sindaco di Milano e alle am-

ministrazioni locali, di finanziare con 192 milioni di euro la realizzazione di tali opere e infrastrutture;

a distanza di anni tale impegno risulta ad oggi disatteso nonostante le molte e diverse sollecitazioni provenienti dai parlamentari milanesi, dal Sindaco di Milano, dai mondi economici e sociali e dall'opinione pubblica milanese;

impegna il Governo

ad adottare con urgenza i provvedimenti e le misure utili ad adempiere all'impegno richiamato ai fini indicati.

9/4653/**41**. Mantini, Quartiani, Fumagalli, Pollastrini, Santino Adamo Loddo, Duilio, Reduzzi, Rusconi, Ruggeri.

La Camera,

constatata la necessità di favorire la diffusione delle tecniche di trasmissione degli atti in via digitale,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente iniziative normative volte a modificare l'articolo 31 della legge n. 340 del 2000, in particolare integrando il comma 2-*quater* nel senso di prevedere che delle modalità ivi previste possano avvalersi gli iscritti negli albi professionali dei consulenti del lavoro e degli avvocati e che anche i consulenti del lavoro e degli avvocati possano procedere alle attività di cui al comma 2-*quinqüies*.

9/4653/**42**. Antonio Leone, Paroli.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Attività svolta da un consulente informatico per diverse procure impegnate in indagini sulla criminalità organizzata)

EMERENZIO BARBIERI — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il dottor Gioacchino Genchi, vice questore a Palermo in aspettativa dal 1998, è da oltre quindici anni consulente informatico di diverse procure italiane impegnate nelle più importanti indagini di mafia e criminalità organizzata;

il Genchi è coniugato con Tanje Hmeliak, già pubblico ministero a Palermo ed oggi giudice del tribunale di Palermo;

attraverso le sue consulenze, svolte a nome della società C.s.i. s.r.l. con sede e Palermo, di cui detiene il 95 per cento delle quote, il Genchi avrebbe tracciato, grazie al controllo di quasi due miliardi di conversazioni, una mappa articolata della criminalità organizzata in Sicilia, in Calabria e nel Nord Italia;

grazie alla sua attività, il Genchi potrebbe essere in possesso di un archivio di dati relativo ai contatti telefonici superiore persino a quello del ministero dell'interno;

nel corso dei processi palermitani il Genchi, rispondendo alle domande di pubblici ministeri, avrebbe espresso considerazioni tutt'altro che tecniche sui motivi delle telefonate —:

quali elementi di conoscenza il Governo abbia al riguardo, se sia possibile che il dottor Gioacchino Genchi, in conseguenza della sua attività di consulenza, possa aver costruito un archivio dati, di cui può liberamente disporre indipendentemente dalle deleghe che riceve dai pubblici ministeri, e quali provvedimenti intenda adottare qualora risultasse quanto affermato in premessa. (3-03108)

(24 febbraio 2004)

(Sezione 2 – Iniziative normative per disciplinare l'affidamento di consulenze tecniche da parte delle procure)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il sistema giudiziario vigente è menomato da una serie di problematiche che rischiano di compromettere il rapporto dei cittadini con l'amministrazione della giustizia nelle aule dei tribunali;

una di queste problematiche, che contribuisce ad alimentare il malessere dei cittadini, è quella che riguarda l'emorragia

di pubblico denaro attraverso il sistema delle consulenze tecniche che i pubblici ministeri sempre più frequentemente commissionano a soggetti esterni al potere giudiziario;

molti, infatti, sono i casi giudiziari in cui è emerso un uso non pienamente appropriato dello strumento delle consulenze tecniche;

tra i numerosi episodi, si ricorda, in particolare, la nota inchiesta cosiddetta di «assicuropoli» (procedimento iscritto al n. 1067/96/21 R.G. P.M. della procura della Repubblica presso il tribunale di Genova), in cui la maxi-consulenza commissionata dal pubblico ministero Francesco Pinto nel 1997 è stata addirittura oggetto di annullamento da parte del tribunale penale;

per cercare di far luce sull'intricatissima vicenda connessa all'accertamento dei reati di associazione per delinquere finalizzata a truffa ai danni di compagnie assicurative, che ha portato alla sbarra 52 imputati tra avvocati, medici, assicuratori ed altri, il pubblico ministero Francesco Pinto, infatti, ha commissionato ad un tecnico-informatico, coadiuvato da cinque collaboratori, una consulenza tecnica che consentisse di far fronte all'enorme mole di lavoro connessa allo svolgimento dell'inchiesta;

per il compimento di questa consulenza tecnica sono stati necessari due anni di lavoro, per cui solo nel gennaio 2000 si è potuto dare inizio al processo vero e proprio;

la consulenza commissionata dal pubblico ministero è costata all'erario statale oltre 700 milioni di vecchie lire, corrispondenti a circa 400 mila euro, che sono già stati pagati dallo Stato;

il costo molto elevato di tale consulenza ha finito per incidere in maniera rilevante sull'ammontare delle spese processuali che gli imputati avrebbero dovuto pagare in caso di condanna, tant'è che gli avvocati della difesa sono intervenuti nel gennaio 2002 per presentare ricorso con-

tro la parcella eccessivamente cara commissionata dal pubblico ministero per la consulenza tecnica;

la difesa ha contestato il fatto che la notificazione alle parti dell'avvenuta liquidazione delle parcelle a favore del consulente tecnico fosse avvenuta con anni di ritardo, quando ormai per la difesa non era più possibile mettere in atto strategie alternative, quale quella del patteggiamento;

il ricorso degli avvocati della difesa ha trovato accoglimento presso la seconda sezione del tribunale penale, che ha praticamente annullato la consulenza ordinata dal pubblico ministero Pinto;

la decisione del tribunale di Genova è stata di recente confermata anche dalla Corte di Cassazione, che ha sostenuto che per la perizia ordinata dal pubblico ministero Francesco Pinto si sarebbe dovuto spendere il dieci per cento di quello che invece si è speso;

l'argomentazione addotta dal tribunale penale è quella per cui tale consulenza, giudicata troppo cara ed eccessivamente ampia, non sarebbe stata necessaria all'istruttoria del procedimento;

secondo il tribunale penale, il consulente tecnico avrebbe svolto dei compiti che non erano suoi, ovvero compiti che non potevano essere attribuiti ad un consulente esterno, ma che avrebbero dovuto essere svolti direttamente dal pubblico ministero;

pertanto, la maggior parte delle voci della parcella sono risultate non liquidabili, mentre per quelle riconosciute tali la parcella avrebbe dovuto aggirarsi attorno agli ottanta milioni di vecchie lire;

il dispositivo del tribunale evidenzia, pertanto, come l'errore giudiziario si sia fondato non su un calcolo erroneo del corrispettivo dovuto al consulente tecnico, ma su uno sbaglio ben più grave, corrispondente all'esternalizzazione di funzioni che solo il magistrato in prima persona avrebbe dovuto svolgere;

permangono, peraltro, alcuni dubbi sul sistema messo in atto dal consulente tecnico per illustrare i movimenti ed i meccanismi dell'intricatissima vicenda, dal momento che tale sistema, attraverso un meccanismo virtuoso, sembrerebbe aver prodotto risultati falsati;

secondo gli interroganti, l'annullamento di questa consulenza tecnica rischia di incidere in maniera rilevante sull'esito dell'inchiesta: il pericolo è, infatti, che la sentenza del tribunale penale possa portare addirittura all'annullamento del processo in corso, cancellando così il lavoro di cinque anni, con grave menomazione della certezza del diritto, sia nei confronti degli imputati che nei confronti della parte lesa;

numerose perplessità rimangono, peraltro, sulle modalità con cui lo Stato potrà recuperare i soldi corrisposti attraverso i dodici decreti di liquidazione, nel caso in cui il consulente tecnico decidesse di non volerli restituire;

il caso in esame evidenzia una situazione di grave compromissione della certezza delle procedure processuali, nel momento in cui, ad avviso degli interroganti, a causa dell'estrema discrezionalità riconosciuta ai pubblici ministeri nell'affidamento delle consulenze esterne, rischia di essere rimesso in discussione l'intero lavoro svolto, sia nella fase istruttoria che in quella dibattimentale;

un altro caso in cui è emerso un uso non appropriato delle consulenze tecniche è quello relativo al processo n. 9477/00 R.G. not. Reato (92/01 R.G. G.I.P. del tribunale di Genova), che riguardava la falsità di una serie di autentiche di firme di elettori effettuate da addetti alle cancellerie del tribunale, in occasione della presentazione delle liste alle elezioni comunali di Genova dell'autunno 1997;

l'indagine è partita da un esposto dell'ottobre 1997 ed ha riguardato la verifica di migliaia e migliaia di firme, delle quali circa 2.000 sarebbero risultate apocrife;

il reato contestato dal pubblico ministero era quello di falso ideologico in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale (*ex* articolo 479 del codice penale), sebbene la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione prevedesse l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 570 del 1960, che costituisce norma speciale rispetto a quella generale di cui all'articolo 479 del codice penale;

per tale reato, l'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 570 del 1960 prevede una prescrizione di due anni;

al momento dell'iscrizione degli indagati nel relativo registro, il reato contestato era, di fatto, già prescritto;

nel corso delle indagini, nonostante la prescrizione fosse se non già maturata comunque ineluttabile, il pubblico ministero ha commissionato una consulenza tecnica di parte, nominando tre diversi consulenti grafologici, cui ha dato incarico di verificare tutte le firme oggetto di sospetto;

tale consulenza, che ha comportato un esborso monetario non indifferente a carico dell'erario statale, si è rivelata del tutto irrilevante ai fini dell'esito del processo, in quanto la conclusione del giudice per le indagini preliminari è stata nel senso della prescrizione del reato contestato —

quali iniziative normative il Ministro interrogato intenda adottare per limitare e regolare l'ampia discrezionalità dei pubblici ministeri in relazione all'affidamento di consulenze tecniche, che spesso comportano costi molto elevati per l'erario statale e determinano l'esternalizzazione di funzioni proprie dei magistrati, nonché per regolare situazioni, quale quella dell'inchiesta « assicuropoli », in cui l'invalidazione di consulenze tecniche esterne, ritenute inappropriate al caso, rischia di incidere in maniera rilevante sull'esito dell'indagine. (3-03109)

(24 febbraio 2004)

(Sezione 3 – Orientamenti del Governo su ipotesi di modifica della legge sulla fecondazione assistita)

MONTECCHI, LABATE, ZANOTTI, ABONDANZIERI, AMICI, BANDOLI, BOLOGNESI, BUFFO, CAPITELLI, CHIAROMONTE, COLUCCINI, CORDONI, DAMERI, DI SERIO D'ANTONA, ALBERTA DE SIMONE, FINOCCHIARO, GRIGNAFFINI, LUCIDI, MAGNOLFI, MANZINI, PAOLA MARIANI, RAFFAELLA MARIANI, MELANDRI, MOTTA, OTTONE, PENNACCHI, PINOTTI, PISA, POLLASTRINI, SASSO, SERENI, TRUPIA e TURCO. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

l'approvazione in via definitiva della legge sulla fecondazione assistita solleva all'interno della stessa maggioranza di Governo obiezioni e difficoltà che emergono fin dalla fase transitoria di applicazione della legge, sollevando interrogativi morali e giuridici di difficile soluzione, come messo in luce da numerosi medici e giuristi;

il Ministro per le pari opportunità ha manifestato in più occasioni giudizi radicalmente negativi sui « limiti inaccettabili » posti dalla suddetta legge, annunciando esplicitamente l'intenzione di introdurre « modifiche sostanziali » ad un testo definito « orribile »;

altri esponenti della stessa coalizione del Ministro Prestigiacoמו hanno, al contrario, sottolineato che le sue dichiarazioni sarebbero state fatte a titolo personale, aprendo ulteriori contrasti all'interno della stessa compagine governativa su un tema così delicato —:

se il Governo abbia già individuato nella sua collegialità precisi indirizzi di modifica, laddove concordi con quanto espresso dal Ministro per le pari opportunità. (3-03110)

(24 febbraio 2004)

(Sezione 4 – Iniziative per rendere applicabile la nuova legge sulla fecondazione assistita)

CRAZI. — *Al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

la nuova legge in materia di fecondazione medicalmente assistita, recentemente approvata dal Parlamento, presenta alcuni aspetti problematici, quali:

a) la non inclusione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita nei livelli essenziali di assistenza (Lea);

b) i fondi insufficienti previsti nella norma approvata;

c) l'obbligatorietà di produrre ogni volta non più di tre embrioni e di impiantarli tutti;

d) il divieto di effettuare ricerche scientifiche sulle cellule staminali embrionali;

e) l'impossibilità per le donne di scegliere se impiantare o meno l'embrione, anche se malato;

f) il riconoscimento del diritto del concepito a nascere, che prefigura uno statuto giuridico dell'embrione, rappresenta un attacco alla legge n. 194 del 1978 e un'inaccettabile competizione dei diritti, tra una vita ipotetica e la vita reale della donna e della coppia —:

se e come il Governo intenda recepire l'ordine del giorno Carlucci ed altri presentato nel corso della seduta del 10 febbraio 2004 alla Camera dei deputati, al fine di rendere quantomeno applicabile la nuova legge in materia di fecondazione medicalmente assistita, approvata nella medesima seduta dalla Camera dei deputati. (3-03111)

(24 febbraio 2004)

(Sezione 5 – Iniziative per assicurare ai comuni le stesse risorse finanziarie attribuite nel 2003)

STRADIOTTO, REALACCI, CARBONELLA, BOTTINO, REDUZZI, RUGGIERI e RUSCONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sul sito *internet* del ministero dell'interno sono stati pubblicati i dati relativi ai trasferimenti statali spettanti ai comuni per il 2004;

tantissimi sindaci lamentano i tagli ai trasferimenti, che non tengono conto in modo adeguato dell'inflazione e delle maggiori spese derivanti dai rinnovi contrattuali;

per far fronte alle minori risorse finanziarie disponibili, i comuni dovranno tagliare i servizi ai cittadini o aumentare le tariffe o le imposte locali —:

se non ritenga necessario, adottando le opportune iniziative, assicurare ai comuni le stesse risorse finanziarie del 2003. (3-03114)

(24 febbraio 2004)

(Sezione 6 – Occupazione abusiva di uno stabile a Milano da parte di persone senza permesso di soggiorno)

VERRO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

un intero palazzo in via Adda a Milano è occupato abusivamente da circa 200 persone di etnia *rom*;

la presenza di questi occupanti reca ripetute turbative all'ordine pubblico, con grave danno per i commercianti delle zone limitrofe e per tutta la cittadinanza;

le forze dell'ordine si trovano in difficoltà a mantenere la sicurezza e l'ordine pubblico nell'area; in particolare, come risulta dalla mozione approvata dal

consiglio di zona n. 9 di Milano nella seduta del 15 gennaio 2004, è accaduto che due poliziotti in servizio, dopo aver fermato due romeni, privi di documenti, siano stati aggrediti da numerosi abitanti abusivi del palazzo, che hanno permesso ai due fermati di dileguarsi; i poliziotti coinvolti hanno riportato escoriazioni giudicate guaribili in 10 giorni;

come risulta, altresì, dalla precedente mozione approvata dal consiglio di zona n. 9 di Milano nella seduta del 24 settembre 2003, il presidente del consiglio di zona è stato sequestrato e aggredito, con minacce ed insulti, all'interno dello stabile di via Adda e gli è stato impedito di verificare le condizioni igieniche ed ambientali della struttura, senza ricevere alcuna protezione da parte delle forze dell'ordine —:

se intenda adottare immediati provvedimenti per ripristinare condizioni di sicurezza normali nell'area di via Adda e se, in particolare, intenda, attraverso l'intervento del prefetto di Milano, provvedere all'espulsione degli occupanti abusivi che non risultino in regola con la normativa vigente in materia di permesso di soggiorno. (3-03115)

(17 febbraio 2004)

(Sezione 7 – Crisi della coopcostruttori di Argenta)

ANEDDA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANELLI, CARBONELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERRALDI, LA GRUA, LA RUSSA, LA

STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la Coopcostruttori di Argenta, colosso del settore con oltre 2000 dipendenti, a seguito dell'accertamento dello stato di insolvenza è stata ammessa all'amministrazione straordinaria;

già da diverso tempo ai dipendenti venivano pagati acconti al posto degli stipendi, gli artigiani e i fornitori riuscivano ad incassare i crediti scaduti con grande ritardo, numerosi erano i contenziosi con le amministrazioni di mezza Italia;

i commissari giudiziari incaricati di verificare i bilanci avrebbero accertato che i debiti contratti dalla società sfiorano un miliardo di euro;

attraverso false comunicazioni, che davano il fatturato sempre in crescita nell'ultimo triennio, la società continuava ad offrire le proprie azioni, le azioni di partecipazione cooperativa, a getto continuo e a tassi di interesse anche del 7 per cento;

la Lega delle cooperative avrebbe dovuto conoscere la situazione effettiva dei conti e dei bilanci della Coopcostruttori, essendo organo competente ad esercitare la vigilanza sugli enti cooperativi;

le più gravi conseguenze economiche e sociali stanno ricadendo su operai, impiegati e pensionati che hanno investito i propri risparmi nel prestito sociale o nelle azioni di partecipazione cooperativa della medesima —

quale vigilanza sia stata esercitata sulla cooperativa e quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare in difesa del reddito delle famiglie coinvolte nella crisi della Coopcostruttori. (3-03112)

(24 febbraio 2004)

(Sezione 8 — Annuncio del progetto di diminuire il livello globale dei contingenti statunitensi in Europa)

DEIANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in occasione della prima visita negli Stati Uniti d'America compiuta dal neo segretario della Nato Jaap de Hoop Scheffer, il Segretario di Stato americano Colin Powell ha affermato che il livello globale dei contingenti statunitensi in Europa diminuirà nella prossima fase molto al di sotto dell'attuale livello di centomila effettivi, dislocati oggi soprattutto in Germania, col ritorno in misura significativa negli Stati Uniti delle truppe;

a detta dello stesso Colin Powell, non è nelle intenzioni del Pentagono spostare verso Est alcune basi Usa dislocate in Europa per averne di più contigue alla Russia, come ai tempi della guerra fredda, ma soltanto utilizzare postazioni atte a sostenere più efficacemente operazioni avanzate, anche con la possibilità di accesso, attraverso accordi per periodi di tempo limitati, ad alcuni aeroporti europei, al fine di « agevolare il dispiegamento in regioni potenzialmente in crisi »;

tali affermazioni evidenziano un mutamento della strategia militare del Pentagono per quanto riguarda l'uso delle basi e la presenza sul territorio di Paesi alleati;

il *Financial Times* del 4 febbraio 2004 ha scritto che la decisione degli Stati Uniti di ridurre di un terzo le truppe e le basi

Usa in Europa si configura come una delle più massicce ridislocazioni degli effettivi militari statunitensi dopo il 1945 —:

se ci siano consultazioni in corso tra il Governo italiano e le autorità statunitensi in merito a problemi di così vasta portata sotto il profilo militare e politico, se tali consultazioni riguardino l'eventuale chiusura, ridimensionamento o, viceversa, potenziamento delle basi americane in Italia, con particolare attenzione a quelle della Maddalena, di *Camp Darby* e di Aviano, e se, in tale contesto di ridiscus-

sione « strategica » sull'uso delle basi in Europa e di fronte alle polemiche in corso sulla programmata ristrutturazione della base della Maddalena, il Governo non ritenga opportuno fornire notizie sul contenuto degli accordi bilaterali relativi alla concessione del diritto di attracco all'isola di Santo Stefano-Maddalena, decisa nel 1972 dal Governo italiano senza dibattito preventivo in sede parlamentare e, quindi, in violazione dell'articolo 80 della Costituzione. (3-03113)

(24 febbraio 2004)